CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0003548 - Uscita - 11/04/2023 - 11:41

Deliberazione n. 122/2023/PRSE/Ponso (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000122 - 11/04/2023 - 10:46

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico- finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Ponso (PD), la Sezione nell'ultima pronuncia, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 71/2022/PRSE):

- rilevava, per l'esercizio 2019, un equilibrio complessivo di Bilancio negativo ed invitava l'Ente all'adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento degli equilibri di Bilancio, nei termini descritti in parte motiva;

- rilevava che le riscossioni, nell'esercizio 2019, risultavano particolarmente basse e raccomandava, pertanto, più incisive azioni, volte ad incrementare la relativa capacità, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di addivenire alla riscossione dei crediti vantati;

- raccomandava il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti), richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR;

- segnalava che l'indicatore di tempestività dei pagamenti aveva assunto valore positivo, pari a 26,12 giorni per l'anno 2019 e richiamava l'Ente al rispetto dei termini previsti dalle norme in materia;

- invitava nuovamente l'Ente alla scrupolosa osservanza delle norme in tema di riconoscimento dei debiti fuori Bilancio, di cui agli artt. 193 e 194 TUEL;

- ricordava l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000;

- raccomandava la verifica, nel corso dell'anno, di concerto con ogni singola azienda partecipata, dei rispettivi saldi di Bilancio, per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

- raccomandava l'adeguamento alle segnalazioni formulate dall'Organo di revisione in ordine al "Consiglio di Bacino Bacchiglione", nonché un attento e costante monitoraggio della partecipazione al "Consorzio Padova Sud".

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" degli schemi relativi al Bilancio di previsione 2020-2022, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 7.160,00 nel 2019, € 0,00 nel 2020 ed € 0,00 nel 2021), al quale corrisponde un equilibrio di parte capitale negativo per l'annualità 2020 e pari a zero per le altre annualità del Bilancio di previsione.

Si invita l'Ente a controllare attentamente, durante la gestione, che le spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente, al fine di prevenire eventuali

disavanzi.

L'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e la trasmissione dei dati alla BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

Si rileva che l'Ente ha dichiarato di non aver applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale, in quanto non ne ricorreva la fattispecie, nonostante nella certificazione Covid-19 prodotta al MEF (fonte: database Warehouse di RGS) risultassero Minori spese 2020 "COVID-19" per € 39.120,00.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha precisato quanto segue: "*Nella rilevazione per errore è stato indicato che non ne ricorre la fattispecie riguardo i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. In sostanza, i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) per € 39.120,00 sono stati correttamente applicati alla spesa corrente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Assestamento generale al Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000" mediante la previsione delle seguenti variazioni:*

- *Minori uscite per spese di trasporto scolastico € 21.064,00*

- *Minori uscite per mensa scolastica € 18.000,00*

e con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.11.2020 ad oggetto "Variazione compensativa tra macroaggregati n. 2 al bilancio di previsione 2020/2022" mediante la previsione della seguente variazione:

- *Minori uscite per spese di trasporto scolastico € 56,00*".

Nel prendere atto di quanto comunicato, si invita ad assicurare la corretta compilazione del questionario.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	230.469,17
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	75.104,20
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	**305.573,37**
Equilibrio di bilancio (W2)	**216.244,68**
Equilibrio complessivo (W3)	**211.576,26**

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	1.133.775,52
Residui attivi	529.730,43
Residui passivi	567.034,15
FPV	100.677,08
Risultato di amministrazione	**995.794,72**
Totale accantonamenti	501.902,99
Di cui: FCDE	*239.799,75*
Totale parte vincolata	130.783,26
Totale parte destinata agli investimenti	29.335,23
Totale parte libera	**333.773,24**

Tra le quote accantonate si rileva, in particolare, quanto di seguito indicato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il Fondo, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 239.799,75 (e cioè al 45,27% dei residui attivi totali).

Fondo contenziosi: nella relazione dell'Organo di revisione si legge che "*Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 12.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze*".

Fondo per perdite partecipate: la quota accantonata sul risultato di amministrazione è pari a € 220.759,87.

Fondo indennità di fine mandato: si rileva che, al 31.12, è stato costituito un Fondo per l'indennità di fine mandato pari a € 1.241,86.

Gestione dei residui capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 529.730,43, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (quando erano pari a € 663.440,05). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 103.370,20 (19,51% del totale);

- residui attivi da gestione dei residui € 426.360,23 (80,49% del totale).

Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali è pari al 35,33%. In particolare, la gestione dei residui evidenzia una certa difficoltà nella riscossione di quelli del titolo I, con una percentuale pari al 15,25%:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	262.786,74	40.085,07	15,25%
Tit. 3 residui	59.578,16	50.668,14	85,04%

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	1.031.787,69	994.883,56	96,42%
Tit. 3 competenza	94.355,56	69.122,89	73,26%

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione, si registrano residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 253.816,34 e residui riscossi nel 2020 pari a € 31.114,67 (12,26% di riscossione).

Quanto sopra rappresentato, come già rilevato, evidenzia una certa difficoltà nella capacità di riscossione dei residui dell'Ente. È stato pertanto chiesto di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la relativa attività, nonché gli importi riscossi ad oggi. E' stato risposto quanto segue: "*Si prende atto del puntuale rilievo effettuato da codesta Onorevole Sezione sui dati di riscossione dei residui attivi del titolo primo delle entrate. Come evidenziato nella relazione del Revisore e confermato da codesta Sezione la criticità è relativa esclusivamente alla riscossione dei residui attivi per evasione tributaria (IMU).*

Alla luce di quanto sopra per fornire dettagli maggiori su quanto richiesto si comunicano i dati di riscossione di tale entrata per il periodo 2020 – 2022 (quest'ultimo dati parziali e presuntivi):

Residuo attivo evasione tributaria	*Importi e variazioni*	*FCDE nell'avanzo di amministrazione*	*Differenza non coperta da FCDE*
Residui attivi alla data dell'1.1.2020	*253.816,34*		
Riscossione in conto residui anno 2020	*- 31.114,67*	*-*	*-*
Residui da competenza 2020	*+ 11.670,40*		
Totale residui al 31.12.2020	*234.372,07*	*210.817,68*	*23.554,39*
Riscossione in conto residui anno 2021	*- 13.063,59*	*-*	*-*
Residui da competenza 2021	*27.764,09*		
Totale residui al 31.12.2021	*249.072,57*	*227.776,87*	*21.295,70*
Riscossioni in conto residui anno 2022 (già contabilizzate)	*53.291,44*		
Riscossioni in conto residui anno 2022 (da contabilizzare) dato presuntivo	*6.500,00*		

Gli accertamenti sono stati effettuati nel rispetto della c.d. competenza finanziaria potenziata, prevista dal principio contabile generale n.16 di cui all'Allegato 1 al Dlgs n. 118 del 2011 e dall'art. 183 comma V del d.lgs. n. 267 del 2000 mentre la riscossione per gli avvisi di accertamento scaduti e non introitati sta proseguendo con ruoli coattivi emessi da concessionario autorizzato. L'importo poco significativo di riscossione dei ruoli può essere imputato anche alla sospensione della riscossione coattiva per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Comunque, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, onde scongiurare la presenza di crediti di difficile esazione nonostante la sospensione, l'Ente ha ritenuto, in via prudenziale, di accantonare nell'avanzo di amministrazione un rilevante FCDE che di fatto impedisce l'utilizzo di tali somme. I dati del FCDE alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021 sono riportati nella tabella di cui sopra".

Si rammenta che bassi tassi di riscossione determinano la necessità, in generale, di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di Rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio di mancato incasso. La Sezione, pertanto, invita l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di individuare gli interventi atti a consentire di ridurre al minimo il rischio di perdita.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

Si rileva che l'Ente non ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., della legge n. 160/2019. Si rileva, inoltre, che l'Ente non dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito.

In merito al mancato adeguamento dei propri strumenti è stato comunicato quanto segue: *<<Con riferimento alla domanda del questionario rendiconto 2020: "L'Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019" si riscontra che l'Ente ha approvato il regolamento generale delle entrate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2005 e successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.07.2006, ma non ha provveduto ad adeguarlo ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019>>*.

Il Collegio rileva la necessità di uniformarsi alla norma sopra richiamata.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.133.775,52
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	42,86

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente, inoltre, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, nel questionario relativo al Rendiconto 2020, l'Organo di revisione afferma che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020 e che: "*La cassa vincolata non è presente in quanto l'Ente ha sempre anticipato le spese per i lavori pubblici finanziati con contributi a destinazione, utilizzando fondi propri".*

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di 42,86 giorni per l'anno 2020. Nella propria relazione, l'Organo di revisione comunica che: "*In caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge*".

Sono stati, pertanto, chiesti aggiornamenti in merito all'attuazione di misure da parte del Comune, finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori; a tale proposito

l'Ente ha comunicato quanto segue: "*Nel 2020 a causa di un turnover di personale imprevisto che ha costretto l'Ente a garantire la gestione emergenziale (dimissioni volontarie e pensionamento) si assicura che è in corso l'adozione di ulteriori misure per garantire la tempestività dei pagamenti, in particolare attraverso un rafforzamento dei sistemi dei controlli, al fine di evitare il superamento dei termini di pagamento*".

La Sezione raccomanda la prosecuzione di ogni azione utile, affinché sia garantito il rispetto, per gli esercizi successivi, delle tempistiche normativamente previste per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

Indebitamento

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	830.939,50

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Organismi partecipati

Si rileva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati.

Sul punto, si richiama l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i suddetti rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000.

Per quanto concerne gli ulteriori profili assoggettati a controllo, la Sezione rileva la mancata asseverazione da parte dell'Organo di controllo dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le partecipate "Acquevenete S.p.A." e "Consorzio Padova Sud".

Inoltre, con riferimento a quest'ultima partecipata "Consorzio Padova Sud", l'Organo di revisione ha comunicato che, a seguito del piano di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Rovigo, l'Ente ha proceduto ad accantonare apposito fondo, per euro 220.759,87.

Alla luce di quanto sopra, sono stati chiesti i necessari aggiornamenti in ordine alla mancata asseverazione dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le predette partecipate, nonché in merito al piano di ristrutturazione del debito della partecipata Consorzio Padova Sud; a tale proposito, è stato risposto quanto segue: "*Per quanto riguarda l'asseverazione al 31 dicembre 2020 dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente Comune di Ponso e la società partecipata "Acquevenete Spa", quest'ultima ha trasmesso il relativo prospetto contabile relativo ai crediti e debiti reciproci datato 10 giugno 2021 ed acquisito al protocollo comunale con il nr. 2880 del 22.06.2021. Con mail pec del 20/05/2021 il Comune di Ponso chiedeva al Revisore del Consorzio Padova Sud la riconciliazione dei crediti e debiti al 31.12.2020 nel quale si rilevava un credito a favore di questo Ente di € 36.239,31 con esigibilità 30.6.2025 giusto accordo di rimodulazione dell'indebitamento tra i due enti sottoscritto in data 10.8.2018. Il Revisore del Consorzio*

non ha riscontrato tale richiesta e il documento di asseverazione non è ancora pervenuto.

In data 18.6.2020 il Tribunale di Rovigo ha omologato con decreto rep. nr. 26/20 l'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F. riconoscendo il credito di € 36.239,31 con esigibilità 30.6.2025 a favore di questo Ente nel rispetto dell'accordo di rimodulazione di cui sopra".

Si raccomanda all'Ente di procedere all'attuazione di ogni utile iniziativa, rivolta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

Si richiama, infine, la raccomandazione di assicurare un attento e costante monitoraggio delle proprie partecipate.

Ulteriori controlli

Si osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non vengono segnalate criticità;
- il Comune di Ponso ha approvato il Rendiconto 2020 in data 30 giugno 2021, oltre il termine di legge. Inoltre, la scadenza per l'invio degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP non è stata rispettata (invio effettuato in data 13 luglio 2021).

  L'Ente è stato, pertanto, invitato a comunicare se sono state attuate assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i., nonché se sono stati osservati gli ulteriori divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui sopra; a tale proposito, è stato così risposto: "*Si riscontra la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (30 aprile 2021) e di conseguenza il mancato rispetto dell'invio degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP. Tale circostanza si è determinata anche per effetto dell'assenza per COVID-19 dell'unica dipendente responsabile del servizio finanziario dell'area 1^ ragioneria-personale-tributi per tutto il periodo dal 03 febbraio 2021 al 03 marzo 2021 che ha comportato uno slittamento nella funzionalità degli uffici.*

  Relativamente alla violazione dell'art. 9 commi 1 quinquies e ss. Del DL 113/2016 e s.m.i. si chiarisce quanto segue:

- *in data 11.01.2021 veniva assunta la dr.ssa Maria Elena Alliegro presso l'area 2^ segreteria - demografica – sociale – cultura e in data 15.02.2021 con nota prot. n. 795 la stessa rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza 01.03.2021;*
- *si procedeva a chiedere autorizzazione allo scorrimento della graduatoria di Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, al Comune di Montegrotto Terme (PD) e che lo stesso autorizzava l'utilizzo della propria graduatoria con nota prot. 2764 del 04.02.2021, recepita al ns. prot. comunale al n. 620 del 04.02.2021;*
- *veniva inviata proposta di assunzione al primo degli idonei non assunti e/o non*

rinunciatari, dottoressa Beatrice Cantin (prot. com.le n. 981 del 25.02.2021) la quale comunicava l'accettazione e la disponibilità ad assumere servizio con nota datata 26.02.2021, assunta al prot. com.le al n. 1008 del 26.02.2021;

- *con determinazione n. 39 del 05.03.2021 si procedeva all'assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo Cat. D, presso l'area 2^ segreteria -demografica – sociale – cultura che si trovava scoperta, dal giorno 1° maggio 2021 attraverso attingimento della suddetta graduatoria;*

- *in data 18 marzo 2021 veniva sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno a far data dal 01.05.2021; pertanto l'assunzione è stata fatta prima della scadenza del termine di approvazione del Rendiconto anno 2020.*

Non sono state poste in essere assunzioni di personale relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Non si è ricorso a contratti di servizio con soggetti privati che si configurassero come elusivi della disposizione della norma".

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra comunicato, rileva la tardiva approvazione del Rendiconto 2020, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP. Si raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;

- nella relazione dell'Organo di revisione si legge che: "*L'Ente non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ma il Responsabile dell'ufficio tecnico ha dichiarato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 13.517,86 alla data 31.12.2020 relativo alle spese di difesa per la causa relativa all'esproprio del terreno per la costruzione della nuova scuola elementare. Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 13.517,86. Tale importo risulta vincolato sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione*".

Con deliberazione n. 71/2022/PRSE questa Sezione rilevava che, in data 10.05.2021, l'Ente aveva provveduto al caricamento nel portale Con.Te della delibera relativa al riconoscimento e finanziamento del debito fuori Bilancio pari ad euro 13.517,86 (deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24 aprile 2021, relativa all' "*Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191,nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: Spese legali causa Corte d'Appello di Venezia Comune di Ponso/Toninello n. 1559/17RG – Espropri*").

La Sezione rileva che la presenza di debiti fuori Bilancio, specie se ricorrente come nel caso in esame, costituisce una patologia da evitare.

- nelle domande preliminari del questionario si legge che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del DL n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020. È stato previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento. Si legge, ancora, che l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio.

In sede istruttoria, l'Amministrazione comunale ha comunicato quanto segue: "*Questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.08.2020 ha aggiornato il programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e piano delle assunzioni 2020 in recepimento del DPCM 17.03.2020 e nella quale si prende atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spesa di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 19,29%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'art. 4, tabella 1, pertanto è stato indicato 20% avendosi inteso il quesito indicato nel questionario del rendiconto 2020 quale valore rapporto spesa personale e media entrate correnti".*

L'Ente ha, inoltre, allegato un prospetto di calcolo, dimostrativo della capacità assunzionale prevista dal DPCM 17.03.2020.

Si prende atto del fatto che la percentuale di incremento nell'esercizio 2020 è pari al 19,29%; risulta, pertanto, rispettata la soglia stabilita dal DPCM 17.03.2022.

- la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 30/07/2020.

  Sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato il fatto che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 25/03/2020, si rileva che la tempistica di approvazione risulta tardiva.
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente non si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del DM 10/11/2020.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni elaborate dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Ponso (PD):

- raccomanda, per gli esercizi successivi, di prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione del questionario;

- invita l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità riscontrate nella gestione dei residui, nonché le relative cause, al fine di individuare gli interventi atti a consentire di minimizzare il rischio di perdita;

- raccomanda la prosecuzione di ogni azione utile, affinché sia garantito il rispetto, per gli esercizi successivi, delle tempistiche normativamente previste per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo sancito dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi;

- richiama l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i suddetti rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000;

- raccomanda all'Ente di attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire che la doppia asseverazione concernente i debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati sia resa disponibile tempestivamente;

- richiama la raccomandazione su un attento e costante monitoraggio delle proprie partecipate;

- rileva la tardiva approvazione del Rendiconto 2020, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di Bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP; raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;

- rileva che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, sono stati segnalati debiti fuori Bilancio in attesa di riconoscimento per euro 13.517,86 e che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24 aprile 2021, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di detti debiti; raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme in materia (in particolare gli artt. 193 e 194 TUEL), osservando che la presenza di debiti fuori Bilancio, in particolare se ricorrente, costituisce una patologia da evitare;

- riscontra l'inosservanza, nel 2020, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ponso (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Daniela D'Amaro	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini